

CAMERA DEI DEPUTATI^{Doc. XXII} N. 15

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, RUBINACCI, SERVELLO, ALPINI, PARIGI, MENNITTI,
PARLATO, FORNER, BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO**

Presentata il 13 giugno 1986

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sull'andamento della Borsa nei mesi di maggio e di giugno 1986 e sui problemi della tutela del risparmio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo dati attendibili la diffusione del possesso azionario ha subito notevolissimi incrementi impegnando in Borsa direttamente, o indirettamente tramite l'intermediazione dei Fondi comuni di investimento, milioni di italiani, circa due dei quali sono sottoscrittori di Fondi. Il risparmio finanziario delle famiglie, per una serie di complesse ragioni, si è orientato verso l'investimento azionario segnando una inversione di tendenza diretta a riportare la percentuale di risparmio delle famiglie costituito da azioni a valori non lontani da quelli dell'inizio degli anni sessanta. La situazione ha fatto registrare al Ministero delle finanze (Bollettino delle Commissioni della

Camera dei deputati, 10 giugno 1986, pag. 30) « la esigenza di riportare ordine nella disciplina della raccolta del risparmio e negli intermediari finanziari che costituiscono (della situazione) gli aspetti più preoccupanti ».

Lo stesso Ministro delle finanze ha rilevato avanti alla Commissione finanze e tesoro della Camera (seduta del 10 giugno 1986) la necessità di riaffermare il carattere di « materia di ordine pubblico » della raccolta del risparmio, e, come tale, da affidarsi a soggetti previsti dalla legge o autorizzati con i necessari controlli e vigilanza: tutto questo come pregiudiziale ai problemi tributari il cui approccio è impossibile in situazioni che, sempre per

ammissione del Ministro, « sotto il profilo della disciplina di diritto civile e di diritto amministrativo sono in stato di gravissimo disordine ».

Abbiamo appreso dal Ministro delle finanze (sempre il 10 giugno 1986, avanti alla Commissione finanze e tesoro della Camera) che egli si era prefisso di evitare qualsiasi dichiarazione in una fase di tensioni delle quotazioni, di possibili sensibili oscillazioni di esse e di importanti ricapitalizzazioni, tuttora in corso da parte delle maggiori imprese. Ad avviso del Ministro ogni dichiarazione, come ogni eventuale riconsiderazione della materia relativa ad eventuali modificazioni legislative del trattamento tributario delle differenze attive conseguite mediante acquisti e cessioni di titoli azionari da soggetti, persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresе, dovevano essere rinviati in momento successivo alla stabilizzazione dei valori ed agli eventuali riassorbimenti per ragioni di mercato di alcuni eccessi delle quotazioni o di alcune quotazioni.

D'altra parte il Ministro delle finanze, competente per materia, sempre avanti alla Commissione finanze e tesoro, ha confermato quanto è di comune esperienza e cioè che la vigente disciplina tributaria, nella materia in discorso non richiedeva alcun specifico chiarimento essendo fondata su norme di lunga anzianità, da consolidata giurisprudenza e da lunga prassi.

Ma, come è noto, l'atteggiamento di cautela di cui parla il Ministro delle finanze e da lui adottato, non è stato seguito da tutti i membri del Governo, alcuni dei quali hanno ritenuto di seguire indirizzi diversi. La stampa ha registrato, nell'ultima settimana di maggio, le affermazioni rese dal Presidente del Consiglio nel corso di una intervista ad una emittente televisiva privata sull'opportunità di tassare le cosiddette plusvalenze azionarie. Dal canto suo il Ministro del tesoro, con una dichiarazione resa ad un'agenzia economica ha avallato le tesi espresse in una lettera ai suoi clienti dall'agente di

cambio Isidoro Albertini con un invito alla riflessione su ciò che si andava verificando in Borsa e su ciò che poteva verificarsi.

Mentre un quotidiano milanese pubblicava in prima pagina la lettera « riservata » dell'agente di cambio Albertini suscitando l'intervento della magistratura, il Ministro del tesoro affermava: « La lettera di Albertini è un documento che mi auguro possa avere la massima circolazione, diffusione stampa e la più grande conoscenza presso il pubblico perché esamina in maniera ineccepibile i rischi che sta correndo la Borsa italiana ».

Negli stessi giorni e subito dopo, la Borsa crollava segnando un ribasso medio in un solo giorno del 10 per cento e facendo scrivere di « giovedì nero », con allusione al giorno 29 maggio 1986.

In successione di tempo le caute dichiarazioni di Visentini, sopra ricordate influivano *ad horas* sulla Borsa con un apprezzamento dei titoli.

Non vogliamo semplicisticamente atternerci a proposito di dichiarazioni e di ribasso in Borsa al principio del *post hoc, ergo propter hoc*, ma riteniamo che quanto si è prodotto possa e debba costituire oggetto di inchiesta da parte della Camera, a norma dell'articolo 82 della Costituzione.

È innegabile il carattere di pubblico interesse della materia ed è altrettanto evidente, a nostro avviso, la necessità che i comportamenti dei vertici dell'amministrazione siano individuati con precisione assoluta nella loro realtà e nelle loro conseguenze.

È sempre più urgente, infatti, nella attuale condizione di incertezza costituzionale, che rende inderogabili sostanziali riforme, ma che dà luogo a pratiche di costituzione materiale, inaccettabili e dannose, contenere l'exasperazione delle indicazioni meramente « politiche » che, per altro, tali non sono, ponendosi in contrasto con l'ordinamento nei suoi principi generali e nelle sue norme specifiche.

Invero, la conoscenza dell'attuale disciplina legislativa del trattamento tributario delle differenze attive conseguite

mediante acquisti e cessioni di titoli azionari deve presumersi nota ai massimi vertici dell'Esecutivo, nelle sue norme e nella sua giurisprudenza. La delicatezza della materia e le ripercussioni di ogni annunzio modificativo dovevano essere attentamente valutate.

La mancanza di coordinamenti (possibili, anzi doverosi) tra Presidente del Consiglio e Ministri delle finanze e del tesoro deve essere valutata in profondità in ogni suo aspetto ed in ogni sua conseguenza.

Tra i vari aspetti, notevole per inopportunità e per la coincidenza con l'annunzio della nuova tassazione sulle plusvalenze, la dichiarazione con invito alla riflessione da parte del Ministro del tesoro!

L'insieme assume particolare significato se considerato sullo sfondo della esigenza di riportare ordine nella disciplina della raccolta del risparmio, affermata dal Ministro delle finanze e, si deve pre-

sumere, nota anche al Presidente del Consiglio ed al Ministro del tesoro. Il che impone la necessità che l'inchiesta si estenda anche, e rapidamente, a quelli che il Ministro delle finanze definisce gli aspetti più preoccupanti dell'attuale situazione e che involgono il carattere di materia di ordine pubblico della raccolta del risparmio e la necessità di una chiara disciplina dei soggetti abilitati espressamente: la premessa è l'accertamento parlamentare urgente dell'attuale « preoccupata situazione », a tutela immediata dei risparmiatori.

Onorevoli colleghi, la nostra proposta di inchiesta si compone di tre articoli, il primo dei quali dedicato agli oggetti dell'inchiesta stessa ed ai termini per compierla, il secondo recante la composizione della Commissione ed i suoi poteri ed il terzo con l'indicazione dei modi di conclusione dei lavori e le modalità di funzionamento della Commissione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare i fatti di natura tecnica ed economico-finanziaria, le dichiarazioni di membri del governo o di loro diretti collaboratori, i provvedimenti della Consob nei periodi precedenti, contemporanei e successivi ai ribassi in Borsa dei mesi di maggio e giugno 1986; ogni elemento relativo alle modalità ed ai soggetti che attualmente procedono alla raccolta del risparmio per le finalità dell'impiego in azioni o titoli.

2. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati designati dal Presidente della Camera in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari.

2. La Commissione è presieduta da un deputato nominato dal Presidente della Camera al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o amministrativo e può chiedere, nell'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

4. La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accerta-

mento ed alla stessa non potrà essere opposto né il segreto professionale, né il segreto bancario, né il segreto istruttorio, né il segreto militare, né il segreto di Stato, né il segreto politico e amministrativo.

5. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

ART. 3.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

3. Il Presidente della Camera provvede alla destinazione dei funzionari per il funzionamento della Commissione.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei Deputati.